

XXX.

TORNATA DEL 24 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — Omaggio — Giuramento del Senatore Larussa — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Proposta del Relatore di aggiunta all'articolo 3° approvata — Approvazione dell'articolo 3° modificato dall'Ufficio Centrale — Istanza del Senatore Imbriani sull'articolo 4°, ed osservazioni del Senatore Caccia, a cui rispondono il Relatore e i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze — Replica del Senatore Imbriani — Contro-replica del Ministro delle Finanze e del Relatore — Dichiarazioni e proposta del Senatore Scialoia — Emendamento sulla prima parte dell'articolo 4°, proposto dal Senatore Imbriani e ritirato — Considerazioni e proposta del Ministro delle Finanze di rinvio dell'articolo — Istanza del Senatore Caccia — Proposta del Senatore Menabrea, cui risponde il Ministro delle Finanze — Ritiro della proposta del Senatore Menabrea.

La seduta è aperta alle ore tre.

Sono presenti i ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Prefetto di Parma, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1871*.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Larussa, prego i Senatori Gagliardi e Miraglia di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Larussa presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Larussa del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

Siamo rimasti all'articolo 3: domando all'onorevole Relatore se vi è una nuova redazione di questo articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quest'articolo è così concepito:

« Lo Stato conserverà le Camere chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa e loro attinenze, con altre parti boscosse, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

La variante da farsi sarebbe: sostituire alla parola *Demanio* quella di *Governo*, ed aggiungere, immediatamente dopo questa, le parole: *nelle terre demaniali*

PRESIDENTE. Leggo l'articolo colle modificazioni dell'Ufficio Centrale.

« Lo Stato conserverà le Camere chiuse di Galoppiano e di Macchialunga boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscosse, da scegliersi dal Governo *sulle terre demaniali*, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3,500 ettari »

I Signori Ministri accettano questa aggiunta!
MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero accetta.
PRESIDENTE. Allora, se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 4. « Le terre Silane sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, applicando pel modo di liquidazione le disposizioni del Bando della Regia Camera della sommaria del 9 giugno 1618.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io sarò brevissimo dopo le cose dichiarate ieri.

Io mostrava ieri che, oltre la distinzione nota e comune tra *Sila Badiale* e *Sila Regia*, che avean condizioni giuridiche e storie speciali, un'altra grande distinzione andava fatta, perciocchè la Sila Regia a sua volta si divideva, per le differenti condizioni giuridiche delle terre in essa comprese, in *Sila Regia allodiale* e *Sila Regia feudale*.

In quanto all'allodiale, io non entro a questione del diritto che possa avere lo Stato per la fida e pel giogatico, comunque vi potesse forse essere qualche questione intorno a ciò, potendosi considerare incompatibile il concetto della difesa privata e del dritto di fida e giogatico: perciocchè se la prescrizione giova pel dominio delle terre, debbe anche giovare per l'affrancamento di esse dalle terraggiere: *accessorium sequitur suum principale*.

Il dominio vincolato da terraggiere suppone, secondo il giudizio di Carlo Molineo, *aliquid feudale*, quando si applica a Demanio Regio di monarchia feudale. In questo caso sarebbe rimasto abolito fin dall'anno 1806, che pose fine in Napoli alla monarchia feudale con la venuta dei Napoleonidi.

A prescindere da siffatta quistione e dalle considerazioni che potrebbero accompagnarla, io mi circoscrivo soltanto ad indicar la differenza piena tra la Sila Regia allodiale e la feudale. In quanto alla Sila feudale l'origine di essa non è mica l'occupazione della Sila, fatta dell'occupatore privato indipendentemente dal volere dello Stato; ma è il fatto stesso dello

Stato che concede in feudo un Demanio suo e si costituisce in uom ligio. Se il concedente non si riserbava nulla sui fondi infeudati, ne trasmetteva il dominio utile, senza afficienza alcuna reale, tranne il vincolo nascente dalla natura stessa del feudo. Se avesse fatte riserve di terraggiere od altro (il che doveva essere esplicito, poichè le riserve non si suppongono), le terraggiere si dovevano; ma se non si fosse riserbato nulla, nulla era dovuto dal feudatario, tranne ciò che derivava dal vincolo feudale, *adua*, *relecio*, *jus tapeti* ed altri obblighi feudali.

Chi dubiterà tra noi in fatto che ci sien concessioni feudali e feudi costituiti nella Sila Regia? Lo afferma un'autorità grave pel Governo nella sua verifica dei possedimenti silani nel 1791. Il magistrato Zurlo, delegato a ciò, enumera la categoria de' feudi conceduti a privati nella Sila, segna i nomi de' feudi, dice i nomi de' feudatarii. Esistono presso gl'interessati gli assensi regii per le traslazioni di questi feudi in favore di terzi; vi si esprimono i fatti delle concessioni e de' trasferimenti feudali accompagnati da' pareri favorevoli o del Consiglio collaterale o della Regal Camera di S. Chiara, sottoscritti dal Re assenziente e registrati nei *quinternioni* della Camera della Sommaria. La lettura di un solo di siffatti documenti persuaderebbe della libertà de' fondi feudali da *afficienze reali* di terraggiere di qualsivoglia natura. I feudi dunque della Sila Regia sono in condizioni giuridiche determinate e distinte dalle difese allodiali della stessa Sila Regia: essi derivano da titoli, i quali hanno fermato nettamente i diritti delle parti.

Nessun potere al mondo può convellere costesti dritti senza attentare alle basi prime e fondamentali dell'ordine sociale. E tutto poi ciò che concerne i feudi, sia silani, sia estrasilani, non cade sotto le disposizioni della presente legge, trovandosi già difinito dalla legge del 1806 abolitiva de' feudi applicata dalla Commissione feudale che, creata nel 1807, finì le sue operazioni nel 1810. Nè si dica che i feudi silani furono esclusi dalla legge abolitiva del 1806, perciocchè codesta legge non distinse i feudi silani da' feudi fuori Sila; dunque doveva comprendere tutti i feudi e li abbracciò tutti. E il decreto che parlò della Sila e ne fece una eccezione (nel 1807) non riguardava mica i feudi, ma le quistioni tra i comuni e il fisco sui demanii dello Stato: solo questa ma-

teria era contemplata nel decreto (si ponga ben mente), e null'altro.

Giunto a questo termine delle mie osservazioni, io invoco di conoscere dall'egregio e dotto Relatore quale sia la sua opinione in siffatta materia. Uditala, io mi riservo di presentare le mie finali conclusioni.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Conosce il Senato che sulle terre silane gravano tre prestazioni; queste tre prestazioni; hanno relazioni, la prima ai pascoli, le altre due al a semina.

Non è più dubbio sulla natura di queste prestazioni, avvegnachè è stato riconosciuto non essere tributo, ma prestazioni reali o territoriali.

I più grandi monumenti che la cosa giudicata offre nei cessati domini al di là del faro, hanno stabilito unicamente che i diritti di pascolo o di terraggio non erano che diritti stabiliti « *in recognizionem domini* » che gravavano sul fondo e nulla avevano di comune con i feudi, con i tributi. E difatti sotto il colpo del Decreto del 2 agosto 1806 non soggiacquero mai a coteste prestazioni, che anzi l'articolo 12 di questo memorando Decreto espressamente disse che le prestazioni territoriali ne andavano affatto esenti.

Così dunque è chiaro che noi qui non possiamo più discutere sulla legalità e sulla giuridicità di queste prestazioni e solamente dobbiamo provvedere per la loro conversione.

Ricorda il Senato, perchè largamente è stato sviluppato nella dotta Relazione del Collega Miraglia come nel 1608 la Camera della Sommara era venuta a fare una tariffa per queste prestazioni, e la tariffa appunto mirava alla specie degli animali e al loro numero. Difatti voi la vedete graduata secondo che si entrava nelle terre silane con i diversi animali, ed è osservabile che la tariffa per queste prestazioni era rispettata non solo per i domini aperti, ma anche per le difese chiuse e transatte.

I memorandi atti depositati presso il notaro Colacino vi porgono la più piena convinzione su questa parte, indiscutibile.

Ebbene, si viene al 1836, all'opera dei Commissari, opera che ormai il Senato ha riconosciuta valida e giuridica per gli articoli che sono già sanzionati. Questi Commissari precipuamente sono quelli che dal 1838 in poi diedero opera

alle transazioni e, bisogna dire che i primi forse furono poco solerti, mentre quello che fu spedito nel 1847 fece la più gran parte dei lavori cui avete dato oggi il solenne titolo di cosa giudicata. Ebbene, questo Commissario venne ad ingerire la seguente differenza; egli venne anzi a derogare una disposizione del Commissario precedente, il quale aveva stabilito, che le tariffe, sia per i demani aperti come per le difese, fossero quelle della Sommara, cioè del 1808. Però questo Commissario, a ragione veduta, e con molto accorgimento, introdusse una distinzione; lasciò per i demani aperte le tariffe del 1608, e per i chiusi venne ad un altro ragionamento, ed è questo.

Nei demani aperti, la loro forza produttiva, la loro potenza non era mai consumata da chi immetteva un numero di animali inadeguato alla potenza stessa produttiva; dinodochè è ragionevole che chi consuma come quattro paghi per quattro. Ma quegli che ha un terreno chiuso o una difesa, indice di una più o meno fortunata usurpazione, e che l'ha tutta a sè esclusivamente dedicata, che ne usufruisce di tutta la potenza produttiva, e non può esser obbligato ad una tariffa prestabilita sul numero degli animali che immette, giacchè fu sua volontà di non introdurne di più; questi non solo ciò fece per sè, ma proibì che gli altri venissero a godere della potenza produttiva di queste glebe, e quindi egli l'ha assorbita per sè intieramente o l'ha lasciata spirare in seno alle terre medesime. Da ciò nacque la logica e ragionevole differenza per cui il Commissario del 1847 opinò che quelli che avevano le difese chiuse, non dovessero mica pagare secondo il numero e la specie degli animali, ma secondo l'estensione delle terre comprese nella difesa, cioè secondo la potenza produttiva che essi avevano a se stessi appropriata ed usufruita.

E badate, o Signori, che l'opera di questo Commissario è l'opera la più legale, e legalizzata: non vi dico già che molti dei suoi atti sono stati approvati con reale sanzione; e quindi si adopera troppo men cautamente quegli che crede combattere uno di questi atti, e lasciare salvi gli altri. Sarebbe del resto meno opportuno ora che il Senato nelle sue precedenti disposizioni ha data la forza di cosa giudicata alle ordinanze di questo Commissario.

Ma vi è di più un Rescritto sovrano del 9 marzo 1853, il quale accetta le proposte del

Commissario e per tale atto sovrano fu stabilito che non soltanto per i terreni difesi, ma anche per i terreni aperti le tariffe fossero stabilite, in ragione di estensione.

Il dotto Relatore, presentando le difficoltà che potrebbero esser fatte, ha creduto di combattere la forza dei rescritti, dicendo che questi non avrebbero la forza né sarebbero stati con fondamento considerati come decreti o leggi.

Dal punto della dottrina, questo argomento mi persuade; ma non lo intendo per il reame di Napoli, giacché a me, come al Relatore, consta che i rescritti del 1838, 43, 47 coi quali furono troncate le questioni sulle successioni dei Monaci (e tralascio di ricordare quelli circa il diritto di prescrizione dei beni ecclesiastici e tanti altri) furono niente altro che ordinari rescritti, e vennero ubbiditi, e furono base di solenni giudicati.

L'onorevole Relatore, dopo i ragionamenti astratti e dottrinari fatti per combattere la forza dell'anzidetto rescritto, viene poi al rescritto del 1833.

Questo rescritto ebbe origine quando in Sicilia nei tribunali di Caltanissetta si giudicava la grave questione dell'eredità Paternò.

In esso leggiamo che il Re dichiarò che i rescritti, meno che provvedessero sulle materie di diritto comune e con disposizioni assolute, non fossero altro che avvisi ministeriali. Con questo non si venne a dire dal sovrano che di tutti i suoi rescritti se ne facesse un fascio e non se ne rispettasse alcuno.

Dunque voi oggi siete alla presenza di questi fatti giuridici: avete un'ordinanza di un Commissario civile che avete rispettata, e non è infirmata da questa legge. L'approvazione del Re viene fuori da un rescritto. Dunque questo rescritto è razionale e legale, fondato sopra un principio di giustizia incontrovertibile; e per me ben faceva il Ministro delle Finanze, quando nella sua proposta, precisamente all'articolo 4° in ordine alle tre quarte parti delle difese badiali, diceva che la liquidazione si dovrebbe fare in base al rescritto del 1853.

Io dico che ammetto che l'Ufficio Centrale del Senato vada al concetto di ristaurare le tariffe del Commissario del 1808 per quanto riguarda i domini aperti; ma non ammetto affatto che si venga oggi qui a derogare al rescritto del 1853; e che per le difese, specialmente delle tre quarte parti della Badia, si

venga a scemar forza al rescritto del 1853, il quale, benchè più oneroso, è razionale ed opportuno. Queste sono le osservazioni che su questo articolo io mi permetto di presentare all'Ufficio Centrale.

È stato necessario per l'Ufficio rattoppare ancora questa legge con altro articolo aggiunto, per dire che non si dà luogo a restituzione del già pagato. Ma con ciò non si annienta lo stato il più giuridico, e precisamente non si attenta alla pacifica esecuzione del rescritto del 1853?

Quindi, a mio modo di vedere, la variazione che si è voluta eccezionalmente adottare ha portato l'Ufficio Centrale a tutti quei dettagli, che non arrecano che un disordine nell'economia delle disposizioni della legge.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* L'onorevole Senatore Imbriani mi dispensa per ora di trattare l'arduo problema della natura delle prestazioni di fida, giogatico, granetteria, poichè pare che egli ammetta essere tale prestazione di natura *prediale*. Soltanto insiste perchè si faccia una distinzione tra le difese Silane feudali e quelle allodiali, partendo egli dal principio che, per la concessione feudale senza alcuna riserva, le terre erano passate in piena proprietà dei feudatari senza obbligo di alcuna prestazione.

A me pare che, anche ritenuta la natura feudale della Sila badiale, e la esistenza di feudi nella Sila regia, non si può dedurre la conseguenza, di non essere le terre feudali obbligate alla prestazione del terraggio.

Non si può rinvocare in dubbio che le terre Silane erano demaniali, e le difese costituite nella Sila badiale, dopo la concessione sovrana, divennero colonie perpetue, appunto perchè furono costituite sulle terre demaniali del feudatario, che era il Monastero. La chiesa, sotto il governo feudale, era pur feudale, e si potrebbe forse sostenere che la Sila badiale fu data in feudo al Monastero Florense, auspice l'abate Gioacchino. Molti abati erano baroni, ed il primo barone dell'ex-reame di Napoli, era l'abate di Montecassino; e sino a quando la razza umana non perderà memoria del sapere, il Monastero di Montecassino sarà ricordato con riverenza e gratitudine.

Ora, ammesso che le terre nella Sila badiale furono concesse in feudo, è certo ch'erano

aperte, e sulle medesime furono costituite le difese, e quindi un vincolo giuridico ne derivò tra il possessore ed il feudatario: il primo avea acquistato la colonia perpetua, ed il secondo dovea esigere la prestazione in ricognizione del dominio, e questo rapporto di diritto continua tra il demanio dello Stato, succeduto nei diritti del Monastero, ed i possessori delle difese.

Sotto questo punto di veduta adunque, sembra evidentemente estranea qualunque discussione giuridica sulla natura della concessione, sia della Sila feudale, che della badiale, e delle conseguenze che ne potessero derivare nel rapporto dei diritti feudali. Il terraggio che pesa sulle terre demaniali è una prestazione prediale conservata dalle leggi abolitive della feudalità, per la ragione che costituiscono veri diritti di proprietà, che di abusi feudali non eran contaminati.

Lo stesso dicasi dei feudi che potevano esistere nella Sila Regia, dei quali Zurlo fa espressa menzione nel piano da lui elaborato nel 1780. I medesimi titoli di transazione invocati dall'onorevole Imbriani dimostrano apertamente, che il fisco non rinunciò in alcun caso a questa prestazione contro la quale si mena ora tanto scalpore. Ed io ho voluto verificare nel Grande Archivio di Napoli, se in realtà tutt'i possessori delle terre Silane, allodiali o feudali pagavano la prestazione della fida, giogatico e granetteria; ed ai documenti chesi conservano, ho avuto a convincermi che la prestazione si è corrisposta da tutti sino al 1806. Nè debbo tacere che tra il fisco ed il Monastero Florense non mancarono controversie sulla spettanza della prestazione, poichè i Ministri delle finanze, per quanto possano essere larghi di concessione verso i contribuenti desiderano però che il danaro *in fiscum migrasset*, e non rare volte dovette venire a componimenti. È certo però che queste controversie oggi esistono, perchè, estinto il Monastero, la condizione giuridica dei possessori delle difese non è mutata, ed è cosa estranea per essi il sapere a chi dei due contendenti si dovea pagare la prestazione.

Nè questo è tutto, e spero di convincere lo stesso Senatore Imbriani sulla legittimità della prestazione con l'autorità dei medesimi titoli di transazione, di quella Camera della Sommaria che, a gloria delle provincie meridionali, ha meritato la riverenza di tutt'i tribunali d'Europa, perchè era ispirata nei suoi pronunziati da quei

principii progressivi di onesta libertà, a dispetto del Governo vicereale diretto da rapaci proconsoli. E l'animo mio si risveglia a nuova vita ricordando la bella leggenda scritta sulle aule di quel degno tribunale, *fiscus cum privatis aequa lance contendit*. Ora, se titoli di transazione potevano ingenerare il minimo dubbio sulla riservata prestazione, la Camera che dovette approvare tali transazioni, dichiarò espressamente che desse costituivano un censo. Ora, innanzi ad un professore della forza del Senatore Imbriani si può in poche parole accennare che la denominazione di censo per le prestazioni importa che sieno reali e per causa di riserva di dominio. Per vero, il censo di sua natura, non *personarum sed agrorum est*, e non si può riferire che all'enfiteusi, al censo detto consegnativo, o al riservativo.

Nell'Agro Silano non si trattava di censo enfiteutico, essendo sostanzialmente diversa la colonia perpetua dall'enfiteusi. L'enfiteusi suppone un titolo, ed il possesso civile del fondo enfiteutico è tutto presso il dominio diretto. Per lo contrario il distintivo della colonia perpetua sta nella mancanza del titolo, ed il possesso civile delle terre è tutto presso i coloni inamovibili, i quali sono veri proprietari col peso della prestazione, e non si darebbe certamente luogo all'a devoluzione per mancanza di pagamento della prestazione.

E qui giova ricordare quanto sono in errore coloro i quali assimilano il Tavoliere di Puglia alla Si'a di Calabria.

Le terre del Tavoliere di Puglia costituivano una proprietà del fisco, ed in origine si davano in affitto, d'onde presero il nome di *locazioni* e di locali del Tavoliere medesimo.

Dopo che Genovesi fece progredire in Napoli gli studi economici, ed il grande Gaetano Filangieri entrò nei consigli della Corona, le locazioni divennero quinquennali, e questo progresso produsse sotto il governo francese la censuazione, la quale ora è estinta, avendo gli enfiteuti affrancato il canone.

S'intende quindi che la prestazione o canone di cui oggi contendiamo, è di natura ben diversa, ma la sua legittimità non si potrebbe in alcun caso rinvocare in dubbio, essendo il censo riservativo una proprietà sacra come le altre.

Queste cose ho voluto accennare, nella speranza di conciliare al mio sistema l'onorevole

Senatore Imbriani, e risparmiargli la pena di un altro discorso: le riserve da lui fatte di ritornare sullo stesso argomento mi hanno fatto anticipare le cose già dette sulla natura prediale delle prestazioni, per vedere finalmente posto termine alla discussione dell'articolo 4.

Debbo ora rispondere all'onorevole Senatore Caccia, e veggo bene che il numero dei miei valorosi avversari si va aumentando. Questo stimabile Collega, ritenendo la legittimità della prestazione di fida, giogatico e granetteria, ha impugnata la disposizione dell'art. 4. unicamente nella parte che si riferisce al modo di liquidazione della prestazione, desiderando egli che si ritornasse al progetto ministeriale, che determinava il quantitativo della prestazione in base del rescritto 9 maggio 1853.

Sul quantitativo della prestazione, l'Ufficio Centrale non è stato unanime, perocchè l'on. e dotto Senatore Scialoja si riservò nel seno dell'Ufficio stesso di sostenere per questa parte il progetto ministeriale.

Avendo io sostenuto nel seno dell'Ufficio Centrale, che la liquidazione fatta a norma del rescritto 9 maggio 1853 costituiva una lesione del diritto dei possessori, perchè aumentava di molto quella determinata dal bando della Regia Camera della Sommara del 1618, sono dispiacente di dover dichiarare che le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Caccia non mi hanno convinto. Io non sono ostinato, e volentieri muto parere quando mi si è dimostrato l'errore: *nemo doctus, diceva Cicerone, unquam mutationem consilii inconstantiam esse dixit.* Cuiaccio ha avuto la pazienza di enumerare tutte le ritrattazioni di Papiniano, e Gotofredo e di altri giureconsulti romani: e sappiamo le coscienze scrupolose che anche S. Agostino, luminare della Chiesa di occidente, ha scritto un libro *de retractione*. Ma nè la forza collettiva di due Ministri delle Finanze, e dell'onorevole Senatore Caccia può finora farmi ritrattare.

E primamente debbo accennare, che il ministero non ebbe un unico criterio nel determinare il quantitativo della prestazione, il che importa che il criterio medesimo non poggiava su solide basi. E per vero l'articolo 15 del progetto ministeriale richiedeva, come corrispettivo della transazione, la prestazione; ond'è che metteva in dubbio la legittimità della stessa prestazione. Ma nel sistema dell'Ufficio Centrale, adottato

dall'autorevole suffragio del Senato con la votazione dei primi tre articoli, si è eliminata ogni idea di transazione, cosicchè il quantitativo della prestazione si deve determinare, non in via di transazione, ma secondo giustizia, ed in omaggio alla legge che l'aveva liquidata nel tempo in cui la prestazione medesima fu costituita.

Ma nello stesso sistema ministeriale, e secondo il tenore delle lettere *a* e *b* dell'articolo 15, a noi non cape in mente sopra qual fondamento di ragione si pretendeva l'aumento del quinto per la estensione delle difese transatte, le quali erano fuori dei limiti della estensione transatta, e poi non si richiedeva l'aumento di questo quinto per le difese non transatte ed esistenti nell'altro versante della Sila. Perchè nel determinare il capitale dovuto per queste prestazioni nella Sila Regia, non si è stabilito il modo della prestazione?

Soltanto per le tre quarte parti della Sila badiale, la lettera *C* dell'art. 15 del progetto ministeriale aveva accennato, per quanto riguarda la prestazione secondo la norma di liquidazione stabilita col rescritto 9 maggio 1853. Desidererei però che l'onorevole Ministro delle Finanze mi spiegasse la ragione per la quale fu indotto a ricordare, per la prestazione dovuta dalle terre della Sila Badiale, il rescritto 9 maggio 1853.

Chechè ne sia, l'unico argomento accampato dall'onorevole Caccia contro la maggioranza dell'Ufficio Centrale, è quello di doversi rispettare il rescritto quale atto legislativo, non avendo mancato di replicare alle ragioni da me esposte nella relazione sull'autorità dei rescritti. Non intendo ripetere quello che ho scritto, ma debbo fargli osservare che un rescritto il quale approva una lista di carico fatta dal Commissariato civile, anche sotto il governo assoluto non era atto irrevocabile, poichè si poteva rivocare o modificare sul reclamo degli interessati. Ed è tanto vero che il modo di liquidazione tenuto col rescritto 9 maggio 1853 aggrava di molto la condizione dei possessori; che se questo aggravio non esistesse, la questione sarebbe di parole, ed il Ministro delle Finanze non persisterebbe nel suo sistema. Epperò conviene dimostrare che il rescritto 9 maggio 1853 è lesivo di un diritto che si trovava irrevocabilmente acquistato.

La prestazione prediale dovuta dalle terre demaniali derivava dalle consuetudini o anche dal

titolo che si era costituito nel rapporto dei debitori e dei creditori. La consuetudine o il titolo costituiva una legge inviolabile, e non era certamente lecito variare la prestazione medesima a volontà di una delle parti. Il rapporto di diritto si era costituito in modo tra il creditore della prestazione ed il debitore, che le leggi posteriori, in materia demaniale, hanno potuto sciogliere questo vincolo per la libertà delle terre, obbligando all'affrancazione ed alla commutazione; ma il capitale è stato sempre valutato sul valore della prestazione, senza che il legislatore avesse potuto variarlo, per la ragione semplicissima, che appartiene al legislatore sciogliere il vincolo delle terre nell'interesse dell'agricoltura, ma nel rapporto degli interessi pecuniari delle parti, ha dovuto e deve sempre rispettare i diritti irrevocabili.

Se dunque si ritiene oggi la legittimità della prestazione, questa potrebbe essere diversa da quella liquidata dalla Regia Camera della Sommaria nel 1618? Fra debitore e creditore si possono immutare i vincoli di diritto, per favorire la causa del fisco? Il Demanio in questa controversia è parte, come qualunque ex-feudatario, e quindi deve sottostare a tutte le disposizioni che vigevano al tempo in cui la prestazione venne costituita.

Nè dicasi che il Commissariato con le sue liste di carico avesse facilitato il metodo della liquidazione: egli ebbe il pudore di non esigere in principio che si poteva violare la natura della prestazione ed il quantitativo della medesima, ma ricorse al sotterfugio del metodo facile e spedito per ottenere la medesima antica prestazione. Ma se gl'interessati hanno levato le loro voci sotto la dittatura e la luogotenenza ed anche presso il Ministero contro la liquidazione fatta col rescritto del 1853, ed il governo della luogotenenza ordinò, dopo lunghi studi, di sospendersi la esazione della prestazione, con quanta giustizia si potrà ora sostenere che il rescritto del 1853 sia un atto irrevocabile?

Si è detto con tante scritture che piovono nell'interesse della causa fiscale, che negli atti avvenuti vi è stata la tacita condizione di approvare le liste di carico del Commissariato civile. Ma è permesso di supporre negli atti tacite condizioni? *Non passim licere nobis interpretationibus nostris tacitas condiciones inducere*, proclamava in una delle sue *Observationes* quel Cuiaccio sulla cui tomba è scritto:

A summis conditoribus juris civilis primus et ultimus; e tre secoli non hanno smentito questa iscrizione. E conchiudeva questo restauratore di Papiniano, che se fosse permesso per via d'interpretazione supporre negli atti tacite condizioni, *multa negotia, multoque hominum jura subverterentur*.

Do termine al mio dire lasciando al Senato di dare il suo verdetto. Le regole immutabili della giustizia universale comandano di rispettare, nel rapporto del diritto privato, i diritti irrevocabilmente acquistati dalle parti. I rescritti di Caracalla non furono rispettati da'suoi successori, e noi preghiamo caldamente il Senato ad adottare un provvedimento legislativo, ispirato soltanto dalle più strette regole della giustizia. (*Benissimo*).

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In una materia così complicata e difficile io credo che sia pregio dell'opera il determinare colla maggiore precisione possibile le questioni che il Senato deve risolvere. Però dopo lo splendido discorso dell'on. Relatore e le tante dottrine da lui svolte, e le tante citazioni di autori antichi, giureconsulti, e scrittori da lui ricordati, permetterà il Senato che io mi circoscriva in un più modesto ufficio, in quello di una specie di Presidente di Corte d'Assisie, per fare il riassunto della discussione e presentare al Senato, le questioni che devono essere da lui risolte.

Le questioni che presenta quest'art. 4 sono due. — Prima questione: le prestazioni sulle quali deve stabilirsi il capitale per l'affrancaimento delle terre silane, devono esse abbracciare tutta l'estensione della Sila, o circoscriversi soltanto ad alcune di quelle terre?

Seconda questione: siffatta liquidazione deve farsi sulle prestazioni come furono liquidate dalla Regia Camera della Sommaria col suo bando del 9 giugno 1618, ovvero, secondo le norme tracciate dal rescritto 9 maggio 1853?

La prima questione si suddivide in due punti, sull'uno de'quali v'è accordo, sull'altro disaccordo.

Si è d'accordo che le prestazioni non siano nè imposte o vettigali, nè tributi o angarie feudali. Di ciò conviene anche l'onorevole Imbriani, che ha mosso questa questione; epperò tutte le teorie e le discussioni sulle differenze

di tali prestazioni possono essere sbandite, perchè tutti sono d'accordo che quelle di cui ci occupiamo sono veramente prestazioni prediali; ossia una specie di censo riservativo, pagato in ricognizione del dominio diretto da coloro che per la lunga coltura della terra ne sono divenuti coloni.

Il punto sul quale cade la controversia si riduce a questo, secondo che lo riassume l'onorevole Imbriani. Nella Sila, diceva egli, vi erano e terre allodiali e terre feudali. Quanto alle terre allodiali, il colono che le ha coltivate deve certamente pagare allo Stato, che ne era il padrone diretto e ne aveva il supremo dominio, la prestazione prediale che ne costituisce la ricognizione. Ma quanto alle terre feudali, siccome una parte della Sila fu ceduta in feudo, e nelle concessioni non s'impose alcun tributo e nessun obbligo di prestazione, così coloro che posseggono queste terre del feudo, non devono nè possono essere soggetti a prestazione alcuna.

Mi pare che a questo si riduca tutta la questione mossa dall'onorevole Imbriani.

Ma avete udito, Signori, dal lungo ed erudito discorso dell'onorevole Senatore Miraglia la doppia distinzione della Sila; in Sila regia, e Sila badiale che fu propriamente quella concessa in feudo al Monastero Florense. Ora, quanto alla Sila regia, non vi può essere dubbio che i coloni i quali hanno coltivato quelle terre del Demanio, devono pagare allo Stato quel tributo che sempre hanno pagato, ossia la prestazione a titolo di *ftda*, di *giogatico*, e *granetteria* che hanno sempre corrisposto in ricognizione del dominio diretto dello Stato.

Si è detto che vi siano attualmente possessori di difese i quali sono esenti da queste prestazioni. Ma non solo ciò non è esattamente vero, per quanto è a mia notizia; ma sta in vece in fatto che in tutte le difese, anche in quelle transatte, anche in quelle riconosciute nelle antiche stipulazioni e negli antichi giudizi, fu sempre stipulato o mantenuto l'obbligo della prestazione.

La questione per conseguenza non potrebbe cadere che sulla Sila badiale, quella cioè data in feudo al Monastero.

Senatore IMBRIANI (*interrompendo*). Permetta, io non ho mai fatto questione in quanto alla Sila badiale; la distinzione unica che ho fatto, è in quanto alla Sila regia.

La Sila regia si divide in due condizioni: una riguardante le difese allodiali, e l'altra riguardante le concessioni feudali. Dico nella Sila regia, non nella badiale. Dunque c'è un'altra condizione di cose ben distinta. Ponga mente a ciò.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole Senatore Imbriani, ne deriva che egli non mette almeno in controversia l'obbligo della prestazione, ed in conseguenza la giustizia del prezzo di redenzione stabilito per la Sila badiale.

Rispetto a questa in effetti stanno tutte le ragioni dette or ora dall'onorevole Senatore Miraglia; che quando, cioè, sul Demanio feudale, sursero e si costituirono le colonie, i coloni erano obbligati verso il feudatario, se non altro, a quelle prestazioni; epperò quando queste terre del feudo vennero reintegrate allo Stato, gli pervennero naturalmente, per lo meno, col medesimo obbligo delle prestazioni da parte dei possessori, e col medesimo diritto a favore dello Stato di esigerle. Ma vi ha, rispetto a queste terre, un'altra ragione ancor più evidente, se non più grave, ed è questa. Nel 1853 il Commissario regio decise che tutta la Sila badiale appartenesse e dovesse essere reintegrata allo Stato. Quella sua decisione fu eseguita per un quarto: per le altre tre quarte parti delle difese della Sila badiale, la decisione del Commissario regio non fu annullata, ma soltanto sospesa dal sovrano di quel tempo.

Senatore MIRAGLIA. La sospese lo stesso Commissario.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora quando si dice ai possessori di questa Sila badiale: Voi diverrete si proprietari delle terre possedute, che secondo il giudicato doveste rilasciare, purchè pagiate un capitale corrispondente alle ordinarie prestazioni; voi vedete bene che non si lede alcun diritto, non si fa loro alcun torto, e si è larghi di concessioni, nè si usa severità a loro riguardo.

Quanto poi alle terre feudali che dice l'onorevole Senatore Imbriani trovarsi nella Sila regia, io in verità nell'esame rapidissimo che ho fatto di tutti questi documenti, non ho trovato indicazione di terre che siano state concesse libere da ogni prestazione. Anzi in un dispaccio del 2 ottobre 1116 in cui si parla della concessione della Sila badiale al Monastero Florense, l'Imperatore Arrigo VI dichiarò in

modo esplicito che sui beni che dava in donazione alla Badia di San Giovanni in Fiore conservava a favore dello Stato gli usi civici.

Nell'editto di re Roberto del 1333 che è il punto di partenza per sciogliere tutte le controversie sui diritti riservati al fisco sulla Sila regia, è espressamente riservato a favore dello Stato il diritto di prestazione per *fida, giogatico e granetteria: infra quod tenimentum Silae curia nostra habet jus plateatici, herbogii, affidaturae, animalium, glandagii et jus ricis*. Ed avete più volte udito che si è stati così tenaci nella conservazione di questi diritti, che anche nelle transazioni stipulate per alcune difese si è sempre mantenuto e rispettato questo diritto di prestazione. Ora, sino a che non ci si presenti un atto di concessione nel quale si sia espressamente rinunciato a questo diritto, non si può affermare che lo Stato lo abbia perduto.

Rimane la seconda questione. Si deve fare la liquidazione delle prestazioni ai termini del bando della Camera della Sommara del 9 giugno 1618, o secondo le norme stabilite col rescritto del 1853?

Intorno a questa questione vi intratterrà più particolarmente l'onorevole mio collega il Ministro delle Finanze. Prego intanto il Senato a considerare non essere esatta, per quanto a me pare, l'assertiva che nel progetto Ministeriale si lasciasse dubbia, o almeno senza determinazione, come or ora si diceva, la regola a seguirsi per la liquidazione delle prestazioni.

Senatore MIRAGLIA. No... no...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In quel progetto si prendeva per punto di partenza la condizione di fatto ora vigente; la somma delle prestazioni che ora si pagava; e sopra di questa si determinava la liquidazione del capitale per la liberazione delle terre.

Ora io domando all'onorevole Miraglia, domando a tutti coloro che hanno notizia di queste cose: attualmente come si paga? Si paga secondo il bando del 1618, ovvero secondo il rescritto del 1853?

Senatore MIRAGLIA. Secondo il rescritto del 1853.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dunque il progetto ministeriale risolveva la questione, non la lasciava indeterminata; e prendeva per base lo *statu quo*, la somma delle prestazioni attuali. Ciò è evidente per gli art. 5 e 15 di quel progetto.

Ma vi è egli poi tutta quella enormezza di differenze che l'onorevole Senatore Miraglia additava, fra il sistema da lui propugnato e quello del Ministero? Io ricordo nuovamente il fatto della Sila Badiale che è la parte forse più importante della controversia. Rammentate che per questa il Commissario regio decise doversi tutta reintegrare allo Stato, e che quella decisione eseguita per una quarta parte, rimase sospesa, ma non annullata per le altre tre quarte parti delle difese stabilite in quella Sila. Ora, quando lo Stato lascia con la presente legge in libera proprietà dei possessori tutte queste terre, io credo che non imponga vincoli nè ingiusti, nè severi se mette per condizione di queste cessioni o rilasci di beni, il pagamento delle prestazioni secondo le norme stabilite col rescritto del 9 maggio 1853, che è pure il modo di pagamento attualmente in vigore.

Quanto alla Sila Regia, gli è vero che il rescritto del 1853 portò dei cambiamenti alle norme di liquidazioni segnate dal bando della regia Camera della Sommara del 1618; ma questi cambiamenti furono suggeriti dalle nuove condizioni di quelle terre; furono fatti sopra calcoli, più o meno esatti, ma tutti consigliati dai mutamenti che terre e possessi avevano subiti da oltre due secoli, dal 1618 al 1853. E quelle norme e quelle liquidazioni del 1853 costituiscono lo stato presente delle cose, il ruolo secondo il quale le prestazioni si pagano attualmente dai possessori.

Or se con la presente legge, per troncare definitivamente secolari questioni, si dice: noi vi lasciamo i beni anche al di là di quello che avete transatto; vi lasciamo anche quello che potrebbe essere da voi rivendicato, ma a condizione che pigliate un capitale corrispondente alle prestazioni che furono liquidate nel 1853, e che ora pagate di fatto; io credo, che pur lasciando da parte la questione del valore giuridico del rescritto del 1853, della quale ha parlato l'onorevole Caccia, certo è che non vi ha violazione di alcun principio di diritto o di giustizia. Questa legge, Signori, lo ripeto ancora una volta, non è che una grande transazione diretta a portare la pace fra quelle popolazioni, ad assicurare antichi possessi, a restituire una massa di terre alla coltura, a recare la civiltà dove ancora non esiste.

Con questa legge in effetto, Signori, cosa si fa?

Per i possessori si rispetta lo *statu quo*, e senza ricercare qual sia stata l'origine dei loro possessi, si dichiarano liberi ed assoluti proprietari delle loro difese. Ai Comuni per l'esercizio dei loro usi civici, lo Stato concede tutte le terre che sono state reintegrate nel 1853, e quelle che posteriormente può recuperare. Nè basta: lo Stato percepisce attualmente per quelle prestazioni che si pagano in ricognizione del suo supremo dominio, cinquantatré o cinquantaquattro mila lire annue, le quali formeranno poi il capitale della redenzione delle terre medesime. Ebbene tutte queste somme lo Stato le lascia a beneficio dei Comuni, perchè si facciano strade fra quelle selve, perchè si istituiscano scuole fra quelle popolazioni. In tal modo per questi grandi fini di pubblica utilità lo Stato abbandona tutto.

Io credo, Signori, che definito così il concetto generale di questa legge, si possa bensì più o meno discutere intorno a certi principii rigorosi di diritto, a certe questioni sottilissime di giurisprudenza, ma ove la si consideri come una grande transazione legislativa dettata da motivi di utilità pubblica, possa esser senza scrupoli approvata dal Senato.

E dirò ancora una parola.

Noi siamo a Roma, dice spesso l'onorevole Senatore Miraglia. Io non posso, nè vorrei seguire il suo esempio, e ricordare troppo soventi passi di antichi Romani, che ci tornano necessariamente alla memoria in questa classica terra; ma mi si permetta questa volta sola un po' di latino:

Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur, diceva Tacito. Ci ha sempre qualche cosa di severo, di rigoroso, dite pure di non equo per l'uno o per l'altro in ogni grande fatto, in ogni grande esempio, in ogni grande mutamento; ma questo poco di male particolare viene *ricompensato* dall'utilità che tutti ne traggono: *utilitate publica rependitur*.

Ma qui, nel caso nostro, o Signori, oltre la grande utilità pubblica, vi è, lo ripeto utilità per i possessori, utilità per i Comuni: lo Stato fa la parte di grande paciere ed abbandona loro tutto, terre e prestazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Ma veramente io preferirei sentire prima l'opinione dell'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A mio avviso sarebbe meglio che la discussione procedesse per divisione, che cioè si cominciasse a stabilire prima se debbasi come vuole il Senatore Imbriani, distinguere nella Sila regia due specie di terre una allodiale, ed un feudale; poscia se l'affrancamento delle prestazioni si debba fare in base al rescritto del 1853, o al Bando della Regia Camera della sommaria del 1618.

Parmi dunque meglio terminare la prima questione, sulla quale han già parlato il Relatore dell'Ufficio Centrale ed il mio Collega della Giustizia, e che sulla medesima il Senatore Imbriani dica le ragioni che crede in appoggio delle sue idee, riservando interamente la seconda questione.

PRESIDENTE. Darò dunque la parola al Senatore Imbriani, con preghiera di far passare al banco della Presidenza il suo emendamento, quando l'abbia formulato.

Senatore IMBRIANI. Lo farò passare, ma prima ho bisogno di ricordare alcune cose. Si ponga ben mente ch'io non parlo della Sila Badiale; parlo della Regia e più specialmente di quella parte della Regia che è feudale. Ogni confusione intorno a queste idee confonde dritti distinti e confondendo li manomette.

La concessione feudale della Sila Regia cade su fondi diversi da quelli su cui i casali consentini avevano alcuni diritti: la ispezione di titoli e la collocazione de' fondi fuori de' tenimenti di que' casali attesta chiaramente la franchigia delle terre concesse *ratione feudi*.

Questi studi andavano fatti prima della proposta della legge presente. Se non si appura il fatto, come vorrà vedersi la condizione giuridica di quelle terre e de' loro possessori?

Io mantengo pertanto la mia affermazione, e prego l'Ufficio Centrale di voler accertare e chiarire questo fatto dagli elementi stessi che si ricavano da' documenti esibiti e agevoli a conseguirsi. Uomini che han conoscenza intima delle condizioni silane non mancano in Senato; e costoro potrebbero esser sentiti sovra le importanti deduzioni giuridiche che io presento in onor del vero.

Una discussione più profonda faciliterà il difficile compito del legislatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo può dare ai Comuni.....

Senatore IMBRIANI. Il Governo può dare ai Comuni quello su cui ha diritto, ma non può dare ad essi quello su cui non ha diritto, altrimenti commetterebbe un inqualificabile arbitrio, un'enorme ingiustizia. Non posso immaginare, senza offenderlo, che il voglia.

Per non parlare un'altra volta sul medesimo articolo, io, se il signor Presidente e il Ministro delle Finanze vi assentissero, amerei fare alcune osservazioni sulla determinazione delle prestazioni che si pretendono da' possessori delle terre Silane.

La bontà principale della presente legge sta nell'accertare i domini e nel determinare le terraggiere: materie del pari importanti che porranno termine alla lotta di sei secoli, ed apriranno un largo campo a' vantaggi economici e morali di quelle nobilissime provincie del Regno nostro.

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi; bisognerebbe ora parlare della tariffa perchè o è dovuta, o non è dovuta.

Senatore IMBRIANI. Due sono le quistioni da me promosse e che nascono entrambe dall'articolo 4; esse riguardano la tariffa in generale delle terraggiere silane e la distinzione delle terre feudali della Sila Regia che hanno ad essere non confuse con le difese allodiali e non soggette a terraggiere.

PRESIDENTE. Ella deve discutere sul concetto generale dell'articolo; ella sa come è redatto l'articolo 4; lo emendi con quel concetto, salvo ciò che potrà avvenire degli articoli successivi.

Senatore IMBRIANI. Mi permetta, signor Presidente, poichè io credo di essere nel mio dritto, di distinguere le due quistioni, che sono regolate da criteri logici distinti. Quando sarà il momento della votazione, il Senato vedrà quale debba votarsi prima e quale dopo. Avendo io discorso di una di esse, concernente la natura feudale di alcune terre, libere da terraggiere, ora mi rimane ad esporre brevemente il pensiero mio sulla tariffa scelta dall'art. 4 per servir di base al capitalizzamento della fida e giogatico. Io giudico che sapientemente intorno a ciò operasse l'Ufficio Centrale, accettando il Bando della Regia Camera della Sommara del 1618, in contraddizione della proposta ministeriale che poneva la tariffa del Barletta del 1853. Una volta che il Governo per modo solenne e legale avea fermato l'ammontare delle terraggiere silane per mezzo della Camera della Sommara, non poteva più variare la posizione giu-

ridica delle parti per arbitrio di una sola. Al che si aggiunga l'esecuzione che per più secoli il Governo ha dato a codesto Bando, a codesta tariffa. Non può mutarsi più mai menomamente la condizione delle parti; e l'averlo solo tentato il Governo di Ferdinando II, mostra a che punto di arbitrio politico si fosse levato quello sterpone borbonico. Era tentativo da lui! Era convellere ogni base di dritto e distruggere ogni certezza di dominio. Bene adunque l'Ufficio Centrale ammendava il sopruso borbonico; era atto di giustizia comune, era atto di sapienza politica.

Nè si è arrestato l'Ufficio Centrale sul valore del rescritto regio che approvava il fatto fiscale di Pasquale Barletta, che certo non era Ulpiano. Ognuno sa che quando i rescritti si allontanavano dalle norme del dritto e della giustizia, se ne richiamavano le parti al sovrano medesimo, presso cui era la plenitudine della potestà e che avea errato, per ridurre i rescritti *ad jus et justitiam*. S'impugnavano poi comunemente i rescritti, come *orrettizii* e *surrettizii*, per fatti malamente affermati o malamente taciuti, onde fosse derivato l'erroneo rescritto. Ora, non essendovi più re assoluto, e la potestà sovrana essendo nei tre rami del Parlamento, a questo si ha ricorso perchè il fatto enorme del rescritto Ferdinando venga ammendato, e si ritorni, come pensa l'Ufficio Centrale, *ad jus et justitiam*, cioè al Bando del 1618, che fermò la condizione definitiva de' debitori delle terraggiere silane.

PRESIDENTE. Se ben comprendo, ella sostiene la tariffa del 1618, che è quella proposta dall'articolo 4.

Senatore IMBRIANI. Ma c'è un'altra questione che nasce dall'articolo stesso, vale a dire che io voglio fare una distinzione tra quei fondi che debbono pagare, e quelli che non debbono pagare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi perdoni l'onorevole Imbriani: forse dipende da poca intelligenza mia; ma non comprendo come si possa mettere davanti ad un Corpo come il Senato, una questione in questi termini.

Si tratta di sapere se, sulle terre feudali della Sila, sia dovuto o no una prestazione, e poscia quale sia l'entità di questa prestazione. Mi pare che il Senato debba prima risolvere la questione di diritto, se cioè la prestazione è dovuta o non è dovuta; quanto al determinare la mi-

sura della prestazione fisserà poi le norme che crederà.

La disposizione d'animo in cui vedo il Senatore Imbriani, di subordinare una questione all'altra, mi prova sempre più che tutta la legge non è che una grande transazione. Ciò è tanto vero, che l'onorevole Imbriani transigerebbe perfino sopra la questione che ha sollevato, e che, debbo dichiarare al Senato, arriva nuova affatto all'amministrazione, non essendo mai stata portata davanti al Ministero.

Quanto allo stato attuale delle cose, parmi che il Senato debba decidere. Per me non credo che a buon diritto queste terre feudali debbano avere una trattazione speciale. Ma in ciò io sono così poco competente, che non sarò certo io quello che convincerà l'onorevole Senatore Imbriani, tanto più dopo le eloquenti e dottissime parole dette dall'onorevole Miraglia e dal mio Collega Guardasigilli. Mi pare però che tutti siano concordi nel convenire, che non esistano le ragioni per fare una transazione speciale.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani non ha altro da soggiungere?

Senatore IMBRIANI. No.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando perdono, se forse inavvertentemente io l'ho interrotto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il Senatore Imbriani sta fisso nella idea che nella stessa Sila Regia esistono difese feudali le quali non dovrebbero corrispondere la prestazione della fida, del giogatico e granetteria; e desidera talune spiegazioni sul fatto della esistenza dei feudi nelle terre medesime. Io non debbo tacere al Senato che nel volume 2. del piano di Zurlo si fa parola dei feudi nella stessa Sila Regia, ma questo fatto non muta lo stato della questione. La prestazione si è sempre pagata da tutt' i possessori indistintamente delle difese nella Sila Regia, non esclusi coloro che aveano transatto le loro difese controvertite.

Perlochè la distinzione tra la Sila Regia e la Badiale, in quanto alla prestazione sta in ciò, che i primi pagano la prestazione, perchè sono in possesso delle terre gravate; ed i secondi non pagano perchè le tre quarte parti della Sila Badiale sono state per virtù dei pronunziati del Commissariato civile dichiarate demaniali, e soltanto se ne trova so-

speso il rilascio. Epperò nel fine di meglio spiegare questa diversa posizione giuridica tra le due Sila, si potrebbe forse dividere l'articolo 4. in due, essendo evidente che col capitale da doversi pagare dai possessori della Sila Badiale e corrispondente alla prestazione, non si vengono propriamente ad affiancare le terre che non corrispondono prestazione: questo capitale è propriamente un tenue corrispettivo della proprietà dichiarata ora in loro favore, mentre pel giudicato del Commissariato civile, sarebbe demaniale.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Signori: Sono dinanzi al Senato due questioni: una d'ordine, l'altra di sostanza.

Quanto alla questione d'ordine, mi pare che abbia perfettamente ragione l'onorevole Senatore Imbriani. Le controversie a cui dà occasione l'articolo 4, sono due, e tutte due comprese nel medesimo articolo; ma questo contiene due parti, e l'una di esse si può mettere ai voti distintamente dall'altra: di codeste due parti la prima risolverebbe la questione che ha sollevato l'onorevole Senatore Imbriani, e la seconda risolverebbe l'altra questione messa in campo dall'onorevole Imbriani, dal Relatore dell'Ufficio Centrale e dal Collega Caccia.

Difatti l'articolo dice: « Le terre Silane sono affrancate dalle prestazioni della fida, giogatico e granetteria mediante il pagamento di un capitale uguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria. »

Fermandosi qui, se il Senato approva questa parte dell'articolo senza introdurre la distinzione tra terre feudali e non feudali, sarebbe respinta la proposta dell'onorevole Imbriani, e sarebbe risolta la prima questione.

Prosegue l'articolo « applicando pel modo di liquidazione le disposizioni del Bando della regia Camera della Sommaria del 9 giugno 1618. »

Ecco la seconda questione, cioè se debbono essere riscattate quelle prestazioni secondo la liquidazione del 1618, o secondo quella del 1853. Essendo dunque veramente due le questioni comprese in quest'articolo, ed essendo risolta la prima dalla prima parte dell'articolo e la seconda dalla seconda parte, possono essere distinte le votazioni, e quindi soddisfatta la domanda del signor Ministro delle Finanze, che io appoggio.

Per la prima questione veramente mi dichiaro contrario all'onorevole Collega Imbriani per le ragioni esposte, anche ultimamente, dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; e per una considerazione anche più generale, ed è che tutta la legge, sebbene non comprenda più giuridicamente quelle tali transazioni che il Governo, nel primitivo progetto, offriva a ciascun individuo proprietario, è essa stessa una larga ed ampia transazione politica e legislativa, nella quale lo Stato entra a solo fine di far transigere i Comuni con i proprietari, dando ai primi ed ai secondi notevoli vantaggi mediante l'abbandono dei suoi diritti a pro degli uni e degli altri. Io credo quindi che non si debbano fare distinzioni legislative contro lo stato di fatto; perciocchè noi vogliamo considerare per quanto è possibile, lo stato delle cose quale l'abbiamo trovato: noi vogliamo mutarlo il meno che sia possibile per evitare di rivangare questioni e contestazioni antiche le quali potrebbero allontanare di molto il conseguimento di quello che è intento principalissimo di questa legge, cioè assettare le proprietà nella Sila ed introdurvi colla sanzione della proprietà, la civiltà che ancora non vi ha penetrato.

Aggiungo poi un'altra considerazione, di ordine speciale, cioè che i feudi consistenti nelle concessioni di terre demaniali sottoposte agli usi civici, avrebbero in ultima analisi, quando fossero stati costituiti senza una chiara ed esplicita condizione, avrebbero, dico, portato con sé il peso di questi usi civici, poichè lo Stato non avrebbe potuto defraudarne i comuni.

Ed oggi che cosa fa in questa ampia transazione lo Stato? Fa pagare una piccola somma dagli occupatori senza distinguere se siano o no usurpatori, per darla ai Comuni e compiere con questa parte di danaro il compenso di quegli usi civici, i quali dovrebbero essere rappresentati da una certa quantità di terreno, che stando alle pretensioni de' Comuni, dovrebbe essere maggiore di quella di cui può oggi disporre il Demanio. Per tutte queste ragioni, io voto la prima parte dell'articolo 4, com'è proposto dall'Ufficio Centrale.

Non sarei disposto però a votare la seconda parte poichè nell'Ufficio Centrale io mi ero riservato di contraddire questa proposta di liquidare la prestazione secondo le norme stabilite dalla Camera della Sommara nel 1618. Mi

ci era opposto per ragioni identiche a quelle che mi conducono a votare la prima parte dell'articolo; cioè perchè noi dobbiamo dipartirci il meno che sia possibile dallo stato delle cose che troviamo nella Sila.

Ora, noi nella Sila troviamo i diritti di fida, giogatico e granetteria già liquidati, e già sancite le liquidazioni con sovrani rescritti, anzi applicate le misure di quelle liquidazioni sino dal 1853, e riscossi quei diritti in quelle misure, sia dal Governo precedente, sia da noi, che abbiamo esatte non solo le partite correnti ma anche gli arretrati.

Se dunque noi abbiamo col fatto riconosciuto il rescritto del 1853 che sanciva la liquidazione, se l'abbiamo eseguito, se i proprietari ci hanno pagato conformemente a quella liquidazione, io veramente, oggi che entriamo a transigere coi proprietari e coi Comuni, e vogliamo convertire quel peso in capitale per darlo ai Comuni, io, dico, non trovo ragione sufficiente per non tener conto del rescritto e rifare la liquidazione che venne già fatta nel 1853.

Anche perchè, o Signori, se voi adottaste questo principio, sarebbe impossibile non restituire ai possessori delle terre della Sila tutto ciò che il Governo dal 1853 in poi ha riscosso e per diritti arretrati e per diritti basati sopra una liquidazione che il Potere legislativo col solo conoscerla, dichiarerebbe ingiusta.

Io quindi sono per l'applicazione della liquidazione fatta nel 1853. Io credo che non convenga ritornare su quella liquidazione per non dichiararla implicitamente ingiusta, cioè per non esporsi ai danni che vi ho accennati per il passato; ed anche per non poter votare questa legge senza avere un'idea approssimativamente distinta di ciò che noi diamo ai Comuni in compenso dei loro usi civici. In effetto ordinando noi di rifare quella liquidazione sulle basi poste nel 1848, non avremo più una cifra determinata, sottoporremo all'arbitramento che potrà farsi per ciascuna difesa particolare una liquidazione che non possiamo prevedere quale sarà. Dunque noi non possiamo avere un'idea esatta di ciò che diamo ai Comuni.

Ma, o Signori, ieri avete udito che se i Comuni sono disinteressati, perchè finiranno per avere veramente quello che loro avrebbe potuto spettare, lo sono non solo perchè avranno 13,000 ettari di terreno di cui potranno disporre sotto forma di demanio concesso loro, ma anche

perchè avranno quel tanto che corrisponderà a venti volte il diritto di giocatico, fida e granetteria, quali sono oggi liquidati, ed a noi pare che veramente questa ricompensa sia giusta.

Ma se noi sottomettiamo la liquidazione a giudizi arbitrari che potrebbero infinitamente ridurre le parti di compenso che diamo in denaro, potrebbe benissimo avvenire che questa fosse ridotta di tanto che i Comuni avessero diritto di dire: potevate far voi una larga transazione, ma non mai una transazione che uscisse dai limiti del rispetto dovuto all'interesse e ai diritti miei proprii.

Io quindi, per tutte queste ragioni, domando che alla seconda parte dell'articolo vengano sostituite alle parole: *liquidate secondo il bando della regia Camera della Sommavia*, le altre: *liquidate secondo il rescritto del 1853*.

Sottometto al Senato un'altra riserva che io aveva fatto nell'Ufficio Centrale e che aveva espresso anche all'onorevole signor Ministro delle Finanze quando egli ci ha onorato della sua presenza, vale quanto dire: che considerando come nel progetto ministeriale si distinguevano le difese transatte e giudicate dall'altre difese, a me pare che non avendo più il progetto dell'Ufficio Centrale fatto questa distinzione, sia caduto in una specie di relativa ingiustizia, quando sottometteva le une e le altre alla stessa ragione di riscatto.

In effetto i possessori delle 21 difese giudicate che cosa posseggono?

Quella sola estensione di terra che prima del 1700 acquistarono per transazioni, pagandone un prezzo, e conservando il peso della fida, giocatico e granetteria. Perciocchè quel di più che occuparono dopo quel tempo, fu, per giudizio del Commissario civile, staccato dalle loro difese ed aggregato al Demanio. Tutti gli altri possessori di difese della Sila possono per avventura esser rimasti negli antichi confini, ma è cosa poco credibile che per secoli non sieno stati tentati d'invadere un po' dei terreni demaniali, quando non avevano confini certi e determinati, e in ogni modo l'esperienza ha dimostrato che questa occupazione era stata realmente estesa da' 21 sottoposti a finale giudizio. Oltre di che vi sono delle difese, che per avventura possono essere composte di terre tutte occupate senza titolo di acquisto.

Vi sarà o non vi sarà prescrizione: è una questione risolta diversamente dai magistrati.

Ma certamente non si può dire che tutti i possessori di difese siano nella identica condizione in cui si trovavano quei possessori di difese transatte le cui difese furono ridotte ai confini che avevano nel secolo XVII. Il Governo nel suo progetto offriva a tutti i possessori di difese non giudicate di diventare proprietari delle terre che potrebbero essere state interamente od in parte disputate, purchè pagassero il capitale della fida, giocatico e granetteria aumentato di un quinto, aggiungendo che se non accettavano, erano liberi di adire i tribunali, mediante la perdita di qualunque beneficio eccezionale concesso da questa legge speciale. Avendo l'Ufficio Centrale sostituito alla libera opzione l'obbligo di accettare la prescrizione della legge, non poteva imporre un aumento sulla misura del riscatto fondandosi sulla presunzione della occupazione non giustificata da titolo.

Questo è giusto. Ma non è meno giusto che tra costoro ed i possessori di difese transatte e giudicate dalle quali si è riscattata la parte che avevano occupato dopo la transazione che è stata fatta mediante pagamento in denaro, vi sia poi una distinzione che porti tra loro una certa uguaglianza di trattamento, in proporzione della diversa condizione loro. Io quindi invertirei la proposta che era stata fatta dal Governo, ed invece di far pagare il riscatto ordinario dei possessori delle difese già giudicate e di chiedere agli altri un quinto di più, si dimandi a tutti il riscatto nella misura ordinaria, ed ai possessori delle 21 difese giudicate un quinto di meno. Vale a dire che mentre per tutte le difese non transatte o transatte, non giudicate, il riscatto si farebbe moltiplicando per venti la somma della prestazione; per le difese transatte e giudicate, il ragguaglio si farebbe alla ragione del sedici, che risponde ad un quinto meno del venti.

A questo modo, mi pare che diventi più giusta la disposizione della legge e che non si turbi quel rapporto che aveva lo stesso Governo voluto che fosse tra i possessori delle difese transatte e giudicate e tutti gli altri possessori, non già mediante aumento di peso a questi ultimi, ma mediante una diminuzione di peso ai primi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, s'intende ammesso la divisione dell'articolo. Ora il signor Senatore Scialoia dovrebbe formulare il suo emendamento alla seconda parte.

Senatore IMBRIANI. Ma io vorrei fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani propone un emendamento?

Senatore IMBRIANI. Sì, ma vorrei....

PRESIDENTE. Lo formoli.

Senatore IMBRIANI. Ma io vorrei dire poche cose, e dirle subito, perchè potrebbe darsi che ritirassi poi l'emendamento, e allora sarebbe inutile formularlo.

PRESIDENTE. Scusi, ma io debbo conoscere l'emendamento per poter interrogare il Senato e sentire se lo appoggia.

Senatore IMBRIANI. L'articolo 4° incomincia con queste parole: « Le terre silane sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico e granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, ecc. ecc. » Ora, io proporrei di incominciare invece l'articolo con queste altre parole: « Non riguardando il presente articolo la Sila regia feudale, le rimanenti terre silane sono affrancate ecc. ecc. » il resto come nell'articolo suddetto. Vorrei cioè, che fosse intieramente messo da parte quello che concerne la Sila Regia feudale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Imbriani.

« Non riguardando il presente articolo la Sila regia feudale, le rimanenti terre silane ecc. » come nell'artico'o.

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. A me pare di aver già ampiamente ragionato della distinzione che intendo fare della Sila Regia feudale dalla allodiale. Ma poichè si è frainteso, o almeno non si è chiaramente veduto il mio divisamento, e poichè anche l'egregio Relatore mi attribuisce pensieri sulla Sila Badiale che non ho, e mi confonde l'origine nella Sila Regia delle difese allodiali e delle tenute feudali, mi è mestieri dichiarare e ricordar poche cose. La Sila Badiale non ha nulla che fare col mio ragionamento. Io non intendo parlare che della Sila Regia; ed in questa parte della Sila, intendo distinguere le terre allodiali e le feudali. Diverse per origine, esse sono diverse per condizione giuridica. La difesa deriva dall'occupazione dell'uomo industrioso sulla terra sterile del De-

manio: l'attività umana, fonte prima di civiltà, sottentrò all'ozio ed all'abbandono, e determinò la proprietà privata. E se l'uomo industrioso ha posseduto la difesa per 40 anni, ne ha prescrito il dominio; e se non ha pagato le terraggiere o la fida e il giogatico che si pagavano da terzi privati per godere del Demanio prima della formazione della difesa, esso defensario prescriveva anche le terraggiere: e la terra è sua e libera da affieienze reali. Ma sia che si voglia delle difese allodiali, in quanto non del dominio, ma dell'affrancamento delle terraggiere: si ritenga pure che lo Stato abbia serbato sovra esse il suo diritto. Io non intendo trattare questa questione, la quale, a vero dire, oggi a me pare in parte pregiudicata; ma intendo distinguere da codeste difese allodiali le tenute feudali della Regia Sila, le quali ultime sono determinate dai contratti delle concessioni in quanto alla estensione delle terre, alle qualità del dominio, alla libertà da ogni affieienza fiscale per l'antica origine di terra demaniale. Nelle terre feudali tanto è determinato quanto è scritto; e tanto si contiene quanto deriva dalla natura del vincolo feudale. Nulla più, nulla meno. Ammettendo il mio emendamento, voi, Signori, non farete che rispettare la fede de' legali possedimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È il Demanio.

Senatore IMBRIANI. La qualità di terra demaniale cessava con la concessione. E se il concessionario, tra le terre date, ne aveva alcuna, su cui si vantasse dritto da abitanti di qualche Comune, questo continuava ad esercitare il suo diritto sul Demanio baronale, come prima lo aveva esercitato sul Demanio regio. Ma quando la terra dal principe conceduta al barone, non era soggetta a codesti diritti, allora la terra passava libera al concessionario rispetto a tutti. E qui va osservato che, tranne i casali di Cosenza, nessun altro comune avea dritto di pascolo o di semina sulle terre silane, e quindi le terre silane comprese nei tenimenti dei casali cosentini eran le sole soggette a siffatti dritti. Tutte le altre eran libere terre demaniali; e concesute senza riserva alcuna in feudo dal Sovrano, passavano libere al barone. Bene adunque la Sila Regia feudale dovrebbe esser sottratta alla disposizione dell'art. 4.

Pur mi accorgo, dall'andamento di questa

discussione, che mi è forza ritirare l'emendamento, che diventa di minima importanza a fronte del gran pericolo che si corre ove dal Bando del 1618 si dovesse tornare alla tariffa del 1853, come si propone dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Scialoia. Se rimanesse il Bando del 1618 sarebbe finito il danno pe' proprietari così di difese allodiali come di feudi; ma se si ha a seguire la tariffa del 1853, tutti rimangono schiacciati ed ingiustamente schiacciati. Se ci ha dei defensarii che hanno usurpato, e voi reintegrate al Demanio le terre rivendicate. Codesta è giustizia; ma violare lo stato giuridico delle parti, modificare il Bando della Sommaria pel pagamento delle terraggiere, Bando osservato da più secoli; ma aggravare il peso reale settuplicandolo, è non solo ledere il dritto costituito, ma isterilire le fonti dell'industria agraria nelle Calabrie di Cosenza e di Catanzaro, e convertire questa legge in un gran maleficio, aumentando il disagio economico, a cui si è voluto porre un termine. Io ritiro il mio emendamento su questo articolo e voterò perchè si mantenga l'art. 4, com'è formulato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Avendo l'onorevole Senatore Imbriani rinunciato ad una delle questioni che sollevava, io non ne parlerò più. Tratterò semplicemente dell'altra, cioè della commisurazione della prestazione da cui le terre Silane, a termini dell'articolo che si sta discutendo, si vogliono affrancare, ed a cui per altri riguardi si vorrebbero da noi assoggettare come corrispettiva della conversione di possesso in proprietà.

Già il mio Collega Guardasigilli ha dimostrato che la proposizione ministeriale non dava luogo a contraddizione. Parmi anzi che l'egregio Relatore, colle sue ultime parole, venisse precisamente nel concetto dell'art. 15 del progetto ministeriale. Forse la poco felice redazione di quell'articolo fu quella che creò l'equivoco, e che diede luogo a talune parole della Relazione e alla discussione stessa.

Infatti cosa proponeva il Ministero per risolvere la questione delle prestazioni?

Il Ministero, o Signori, era convinto che tanto per convertire il possesso in vera ed assoluta proprietà quanto per stabilire le passività si dovesse prendere per base lo stato at-

tuale delle cose, si dovesse cioè procedere a norma del rescritto del Commissariato civile del 1853, e non del Bando della Camera della Sommaria del 1618.

In questa convinzione era anche confortato dal fatto che attualmente il rescritto del 1853 è legge che trovasi nel suo pieno vigore.

Oggidi in fatti per queste prestazioni si riscuotono circa L. 53,000. Anzi l'anno scorso, avendo fatto un po' più di premura per il pagamento degli arretrati, la riscossione ascese, come già accennai in una precedente tornata, alla somma di 120,000 lire e più.

Per conseguenza noi, partendo da una questione di fatto, e cristallizzando, per così dire, l'attuale condizione di cose (salvo le ultime usurpazioni, che, per essere troppo recenti, non possono essere accettate dalla coscienza pubblica) siamo disposti a dichiarare proprietari quanti furono riconosciuti possessori dalle ultime operazioni del Commissariato civile, con che però sia tenuta ferma la prestazione quale è definita e pagata attualmente.

Siffatto temperamento è tanto più ammissibile, in quanto che, come notavano l'onorevole Scialoia e l'onorevole Guardasigilli, questa prestazione, anzi il capitale che si ricaverà da questa prestazione, andrà non a favore del Governo, ma di quei Comuni i quali vantano tanti diritti.

In conclusione, fra i possessori che credono dovere le prestazioni o di doverle soltanto in parte, e i Comuni che credono avere più terreno di quello che la legge loro assegna, interviene questo gran paciere, il Parlamento, come lo chiamò il mio Collega Guardasigilli, e col suo intervento forse non contenta nè gli uni nè gli altri, come suole avvenire in tutte le transazioni, ma procede secondo giustizia.

Alle ragioni che sono state dette per dimostrare la convenienza di man'enero in vigore il rescritto del 1853, ne aggiungerò una tutt'altro che indifferente, ed è che distruggendo quel rescritto si dovrebbe cominciar da capo tutto il lavoro fatto col rescritto stesso.

Del resto, i concetti a cui è informato il rescritto del 1853 non sembrano alla fin de' conti meritare di essere qualificati con quei termini vivi che sono abituali alla vivacissima fantasia dell'onor. Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. La chiama fantasia?

MINISTRO DELLE FINANZE. Dirò vivacissimo in-

gegno. Credeva di fare un complimento e non di dire cosa spiacevole.

Che cosa vuole infatti il Commissario civile nel proporre all'approvazione sovrana questo rescritto (*indicando il rescritto che tiene in mano*) che riguarda la fida, granetteria e giogatico?

« Ha rassegnato a S. M. (come è detto nella Relazione premessa al rescritto), che i magistrati incaricati della compilazione del regolamento hanno ritenuto non essere possibile, ora che nella Sila non si entra più per siti determinati già detti contatori, esigere la prestazione coll'antico metodo, cioè secondo il numero degli animali che si menano a pascere ed a lavorare la terra, e hanno conchiuso essere indispensabile sostituire il metodo di esigere in ragione dell'estensione delle terre, ragguagliando la prestazione alla diversa qualità e coltura, ecc.

Quei magistrati pertanto indicando i principii, hanno ritenuto per base le stesse ragioni proporzionandole allo stato della rendita della Sila, inclinando a favorire i debitori seguendo la base del *minimum*.

Tali effettivamente in quest'operazione sono i principii che hanno governato.

Si sarà caduti in errore nell'applicazione, ma effettivamente l'idea era stata di convertire coteste prestazioni da un'antica condizione di cose che non pareva più eseguibile, ad una commisurazione molto più semplice qual era quella dell'estensione delle terre.

Quindi io ritengo che se si considera tutto ciò, non si possa venire ad altra conclusione, se non quella di non doversi dipartire dal rescritto del 1853, altrimenti la legge diventerebbe retroattiva, ed allora si mancherebbe di faro verso cui navigare nella spinosa questione che ci sta davanti, o almeno mancherebbe il filo che può esserci di guida in questo vero labirinto della Sila.

Potrei fare ancora altre osservazioni come quella della non grande entità di queste prestazioni.

Ma non oso parlar di ciò davanti al Senato, il quale tenendosi nell'alta posizione assegnatagli dalle patrie istituzioni, dà soprattutto peso alle considerazioni di diritto e di giustizia.

Del resto, si potrebbe osservare che qui si tratta di una prestazione che in generale non va a una lira per ettare.

Quindi le conseguenze pratiche sarebbero meno gravi di quello che a prima giunta si potrebbe temere.

Ma, ripeto, partendo da questo punto di vista, mi preme molto dimostrare all'onorevole Relatore, il cui suffragio tengo in gran conto, che in realtà la proposta ministeriale non conteneva nè una contraddizione, nè una ingiustizia.

Tal proposta infatti riguardava i possessori di terre che già erano gravate da una prestazione, distinguendo i possessori di difese transatte, dai possessori di difese non transatte.

L'articolo 2 diceva: « sono abolite le prestazioni ecc. » ed aggiungeva: « per le prestazioni suddette sarà dovuto al Demanio un capitale eguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria. »

Poi giunto all'articolo 15, informandosi appunto a quel concetto di cui fece da prima cenno l'onorevole Relatore, e che poi svolse colla solita sua lucidità l'onorevole Scialoja, egli considerava i possessori di difese transatte, e diceva « per quella parte che fu transatta, non si paga che 20 volte la prestazione. Ma per la parte che fosse riconosciuta usurpazione, perchè l'estensione è maggiore della transazione, si paghi un quinto in più. »

Ed ecco venir fuori quel certo quinto di cui parlava testè l'onorevole Scialoja.

Il capitale dell'affrancazione di 20 volte la prestazione si paga per tutte le terre. Ma si fece una riduzione per le terre transatte, per le quali vi fu evidentemente una diminuzione del possesso che avevano. Imperocchè se la transazione non fosse avvenuta, questi possessori non avrebbero soltanto 8500 ettari, ma ne avrebbero 890 di più; per cui effettivamente questi possessori si trovano in una condizione diversa dagli altri.

Il concetto adunque contenuto nell'articolo 15 del progetto ministeriale sarà espresso in modo meno completo, meno preciso, ma nella sostanza è identico a quello accennato dall'Ufficio Centrale.

Il progetto ministeriale conteneva poi un'ultima disposizione, la quale parlava della Sila badiale.

Siccome il Commissario giudicò che i tre quarti della Sila badiale fossero anche proprietà demaniale, è naturale che attualmente non vi è prestazione.

Ora, o Signori, se la legge dice che questi tre quarti della Sila badiale sono dei possessori, volete voi andare fino al punto di esentarli dalla prestazione? Evidentemente non sarebbe giusto.

È per questo motivo che la proposta ministeriale per i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila regia, se non parlava del rescritto del 1853, lo intendeva però in vigore. Ne parlava soltanto discorrendo della Sila badiale, perchè soltanto per questa era il caso di indicare il metodo con cui si doveva fare la liquidazione delle prestazioni. Parmi quindi d'aver dimostrato che la proposta ministeriale non conteneva nè contraddizione, nè ingiustizia.

Giustificata così tal proposta, veniamo alla conclusione. Sembrami per verità che ci andiamo avvicinando di molto, come succede di sovente, quando agitandosi una materia intricata come questa, si hanno bensì diverse vedute, ma si tende ad uno scopo comune, che è quello di risolvere finalmente questa questione nell'interesse della civiltà e della giustizia.

L'onorevole Scialoja ha svolto un concetto che era incluso nelle ultime parole dell'onorevole Relatore. Vediamo, Egli disse, se si deve ritornare al rescritto del 1853. Vediamo se havvi a fare una qualche distinzione per i possessori delle difese transatte. Io rispondo che noi non abbiamo difficoltà di entrare in quest'ordine di idee.

Quanto alla redazione forse sarà opportuno, anche per risparmiare tempo, che il Senato accordi il mezzo di concertarla. Intanto si possono trasmettere all'Ufficio Centrale gli emendamenti che si credessero opportuni. E per dare l'esempio comincerò io stesso a trasmettere una proposta perchè trovo nell'articolo attuale qualche cosa di incompleto.

Non mi pare infatti chiaramente detto che ai possessori delle Sila badiali verrà poi applicata la prestazione.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ci è una distinzione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi arrendo ai maestri. Ma per le terre Silane che non pagano oggi queste prestazioni, non si potrà, a mio avviso, sostenere davanti al Tribunale che l'articolo è ad esse anche applicabile.

Sarebbe dunque a desiderarsi che l'articolo venisse redatto con maggior chiarezza.

Quanto al mio emendamento, non ne do let-

tura al Senato perchè non abbastanza studiato. Mi limito perciò a trasmetterlo all'Ufficio Centrale unitamente ad altro comunicatomi dall'onorevole Senatore Caccia.

A risparmio di tempo, proporrei inoltre che le altre proposte vengono trasmesse all'Ufficio Centrale e che nel suo seno vi intervenga qualcuno dei proponenti per vedere se si riesce nella seduta di domani di concertare l'articolo 4. redatto in modo che più non presenti gli inconvenienti indicati nella tornata d'oggi.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Accetta.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. In una delle scorse sedute ho annunziato alla Presidenza che io intendeva muovere una interpellanza ai Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio sulle nuove disposizioni date sulle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule.

Prego l'onorevole Presidente d'invitare i Ministri che sono presenti a fissare il giorno in cui potranno ascoltarmi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Noi ci faremo un dovere di avvertire di ciò i nostri Colleghi, ed essi dichiareranno quando potranno soddisfare al desiderio dell'onorevole Caccia.

Senatore CACCIA. Ringrazio l'onorevole Ministro.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io vorrei unire una mia proposta a quella dell'onorevole Ministro delle Finanze il quale desidera che l'articolo 4. sia rimandato alla Commissione, che dovrà sentire le opinioni dei vari Senatori che hanno fatto appunti alla legge, nonchè gli stessi Ministri per mettersi d'accordo tra loro.

Ora, sono già 3 o 4 giorni che si discute questa legge della Sila e non siamo ancora giunti a votarne il 4. articolo. Qui si tratta di una questione che è affatto speciale, e non si può intendere che studiando attentamente questa materia. Senza di ciò, è difficilissimo che ci si possa formare un concetto chiaro ed esatto della questione, per cui la maggior parte dei membri del Senato è costretta ad attenersi all'opera dell'Ufficio Centrale. Ora, io credo che difficoltà consimili a quelle che si

sollevarono finora, si ripeteranno per gli articoli successivi; reputo quindi cosa utile che non solo questo, ma tutti gli articoli siano rimandati all'Ufficio stesso, e gli onorevoli Senatori che hanno parlato in questa discussione, e quelli che avessero intenzione di parlare in appresso fossero invitati ad esporre i loro concetti e mettersi d'accordo coll'onorevole Ministro, affinché sia presentato al Senato qualche cosa di concreto in modo che la discussione, che oggi fu abbastanza lunga, possa procedere più spedatamente.

Questo sistema si è già adottato in affare molto più grave quando si trattò di votare i codici. Allora la discussione non ebbe luogo sopra ciascun articolo, ma le Commissioni si erano messe d'accordo coi Ministri, e dinanzi al Parlamento furon posti in discussione i soli articoli su cui non erano caduti d'accordo.

Ora, io non dico che si faccia la stessa cosa, ma almeno vorrei che si cercasse modo d'intendersi e che la discussione non fosse più così prolungata come lo fu in queste sedute, giacché, io lo dichiaro, e con me molti dei miei Colleghi, di questa materia m'intendo pochissimo, e piuttosto che in seduta pubblica sarebbe bene, ripeto, che cercassero di mettersi d'accordo Ministero, Ufficio Centrale ed i vari componenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi permetterei di osservare che la difficoltà effettivamente con-

siste in questi primi articoli, per cui io credo che, superati questi articoli, il rimanente diventi piuttosto questione di redazione sulla quale è facilissimo di intenderci.

Sa benissimo il Signor Senatore Menabrea che quando avvi divergenza sui principii, il Senato solo è quello che può decidere. Ha udito quanta diversità di idee si è manifestata; ne ciò fa meraviglia trattandosi di una questione, che io classificherei fra quelle indeterminate nelle quali vi possono essere diverse soluzioni, e a definire le quali occorre l'intervento di una forza superiore, il legislatore.

Coi due primi articoli sono terminate le questioni di proprietà. Sulle questioni di prestazione della fida, giogatico e granetteria, siamo quasi d'accordo. Non rimane quindi più che la questione dell'alberatura; e poi credo che non vi saranno più che questioni di redazione o di poco momento, sulle quali potremo facilissimamente intenderci. Quindi io mi permetto di pregare l'onorevole Menabrea di voler consentire che si continui la discussione di questo importante progetto di legge.

Senatore MENABREA. Poiché il signor Ministro delle Finanze che è il più interessato in questa questione, ha la speranza di vederla quanto prima risolta, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. La discussione dunque è rimandata a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).

